

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PETRILLI**

	PAG.		PAG.
INDICE			
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		WALTER	55
Regularizzazione dei crediti del portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero. (77)	50	CASTELLI AVOLIO.	56
PRESIDENTE	50	AMENDOLA GIORGIO	56
Disegno di legge (Seguito della discussione):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (78)	50	Norme relative alla imposta di negoziazione. (154)	56
PRESIDENTE	50, 51	PRESIDENTE	56, 59, 62
MARTINELLI, <i>Relatore</i>	50	TOSI, <i>Relatore</i>	56, 57, 59, 60, 61, 62
CORBINO	51	SULLO.	57, 58, 60
Inversione dell'ordine del giorno:		DE MARTINO FRANCESCO	59, 61, 62
TOSI	51	COSTA	59
PRESIDENTE	51	PROIA	60
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		CORBINO	61
Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni. (149)	51	CAVALLARI.	61, 62
PRESIDENTE	51, 53, 55, 56	Disegno di legge (Discussione):	
TOSI, <i>Relatore</i>	51, 52, 55	Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza. (115).	62
SULLO	52, 54, 55, 56	PRESIDENTE	62, 64
CAVALLARI	52, 53, 54, 55	VICENTINI, <i>Relatore</i>	62
DE MARTINO FRANCESCO	53, 55, 56	TROIISI	63
		CASTELLI AVOLIO.	64
		CORBINO	64
		Disegno di legge (Discussione):	
		Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo della guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del corpo stesso. (116)	65
		PRESIDENTE	65, 66, 67
		VICENTINI, <i>Relatore</i>	65

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

	PAG.
DE MARTINO FRANCESCO	66
TUDISCO	67
CORBINO	67
CASTELLI AVOLIO	67
CAVALLARI	67
Disegno di legge (Discussione):	
Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza. (117)	68
PRESIDENTE	68, 69
VICENTINI, <i>Relatore</i>	68
DE MARTINO FRANCESCO	68, 69
CASTELLI AVOLIO	69
CORBINO	69

La seduta comincia alle 11,10.

Sono presenti:

Amendola Giorgio, Arcaini, Balduzzi, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Guggenberg, Martinelli, Nitti, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Sullo, Tosi, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter, Zagari.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati La Malfa e Turnaturi.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Regularizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero. (177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Regularizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero ». Il Ministro del tesoro ha fatto conoscere il suo desiderio di sospendere la discussione, perché il provvedimento interessa non soltanto la regularizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro, ma anche la regularizzazione dei cosiddetti sospesi di Tesoreria.

Pongo quindi ai voti la proposta di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (78).

PRESIDENTE. Passiamo al secondo provvedimento all'ordine del giorno, il cui nuovo titolo proposto dal Governo è il seguente:

« Aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Ricordo che il precedente titolo del disegno di legge era: « Ulteriore proroga al 30 giugno 1949 dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 556, concernente aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dell'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dall'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2400 ».

Essendo il relatore, onorevole Turnaturi, impossibilitato ad intervenire, prego l'onorevole Martinelli di sostituirlo nella funzione di relatore.

Ricordo che questo disegno di legge era stato già preso in esame dalla nostra Commissione nella precedente seduta: la discussione fu rinviata perché in esso si disponeva la proroga del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566 la cui efficacia era cessata il 30 giugno 1948. In effetto, il provvedimento era stato preparato prima del 30 giugno 1948, ma era stato presentato alla Camera soltanto il 3 agosto. Il Ministero del tesoro ha ritirato quel provvedimento e l'ha sostituito con un altro, il quale elimina l'inconveniente rilevato, giacché nel nuovo provvedimento non vi è più la parola « proroga ».

MARTINELLI, *Relatore*. Questo disegno di legge modifica la competenza prevista dall'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. La Commissione ha già esaminato ed approvato diversi disegni di legge del genere, anzi, essa ha approvato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

un ordine del giorno nel quale si chiedeva che per questa materia fosse adottata una norma di carattere generale.

Il primitivo limite per gli ordini di accreditamento era di 250 mila lire; successivamente fu aumentato a 2 milioni e mezzo e poi a 5 milioni: ora si chiede di elevarlo, per quanto concerne gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, a 30 milioni di lire, vale a dire a 120 volte quello che era originariamente.

Ritengo che la Commissione non avrà alcuna eccezione da opporre in proposito.

Per la parte formale, osservo che nel nuovo testo proposto dal Governo il titolo è stato così modificato: « Aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per l'emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 ».

L'articolo unico ora proposto dal Governo è il seguente:

« Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 1° luglio 1948, è aumentato a lire 30 milioni il limite di 5 milioni stabilito con l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

PRESIDENTE. Il provvedimento, che si presentava prima soltanto come una proroga, viene oggi presentato come un nuovo disegno di legge.

Quanto alla sostanza, come già ha detto l'onorevole Martinelli, si tratta di una deroga all'articolo 56 della legge sulla contabilità dello Stato, la cui opportunità è giustificata nella relazione che il Governo ha inviato alla Camera.

Il decreto legislativo 1° luglio 1946, quello che accordò vantaggi a favore dell'agricoltura, stanziò una somma di 7 miliardi. Vi era ancora all'epoca in cui fu presentato il disegno di legge un avanzo di oltre 2 miliardi. Per agevolare i pagamenti che vengono eseguiti attraverso gli ordini di accreditamento a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, il decreto 1° luglio 1946 portò il limite da 5 milioni a 30 milioni. Questo limite fu prorogato una prima ed una seconda volta, alla metà e alla fine del 1947; quindi venne predisposto il disegno di

legge per un'ulteriore proroga al 30 giugno 1949. Il nuovo disegno di legge, invece, contiene una norma autonoma e assegna come termine per la validità della norma stessa, non più il 30 giugno 1949, ma il 31 dicembre 1949.

Non essendovi osservazioni da parte dei membri della Commissione e trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

CORBINO. Non so se possiamo prendere pretesto da questo disegno di legge per pregare il Ministro del tesoro di preparare un aggiornamento dei valori che sono indicati nell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità di Stato.

PRESIDENTE. Abbiamo già espresso un voto in tal senso, nella precedente riunione del 28 settembre scorso.

Inversione dell'ordine del giorno.

TOSI. Poiché sono costretto ad assentarmi per incontrarmi con alcuni rappresentanti stranieri, pregherei la Commissione di invertire l'ordine del giorno per discutere subito i disegni di legge n. 149 e 154, su cui sono relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Tosi.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni (149).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni ».

Prego l'onorevole Tosi di svolgere la sua relazione.

TOSI, Relatore. La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge è sufficientemente chiara e quindi posso ridurre la mia esposizione a poche parole.

Praticamente si tratta di questo: il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, prevedeva la concessione e il ripristino di pensioni ad alcune categorie di cittadini e determinava tra l'altro:

a) la concessione della pensione di guerra ai cittadini i quali, facendo parte di

formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità ascrivibili alla prima categoria, in conseguenza del loro intervento nella guerra civile di Spagna, od alle loro famiglie in caso di morte (articolo 2);

b) la liquidazione, a favore degli iscritti alla disciolta Opera di previdenza della milizia o dei loro familiari che alla data del 9 dicembre 1943 avevano maturato il diritto alla corresponsione degli assegni vitalizi, di una somma corrispondente al valore di riscatto degli assegni stessi e, a favore degli altri iscritti o dei loro familiari, di una indennità pari ad una mensilità del trattamento economico complessivo spettante alla data anzidetta (articolo 4);

c) il ripristino delle pensioni privilegiate ordinarie liquidate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti, quando risulti escluso che il danno nel corpo o nella salute sia stato riportato in servizio politico della predetta milizia quale organizzazione di partito (articolo 3).

Il decreto legislativo prescriveva, all'articolo 5, per la presentazione della domanda, il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento (14 aprile 1948): dato che la scadenza è già avvenuta e molti dei beneficiari non si sono resi conto della necessità di presentare in tempo la domanda di pensione o di liquidazione, il disegno di legge in esame non fa altro che fissare come nuovo termine per la presentazione delle domande stesse il 14 aprile 1949.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

SULLO. Vorrei far presente una situazione che prego di esaminare non sotto l'aspetto politico — chè, se le mie parole dovessero essere interpretate come dettate da movente politico, farei a meno di parlare — ma sotto un aspetto sociale. Il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, a cui si riferisce questa proroga, all'articolo 1 dice:

« Le pensioni e gli assegni di guerra, revocati in virtù dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, sono ripristinati nei confronti:

a) dei titolari di pensioni od assegni di prima categoria;

b) dei titolari di pensioni od assegni di categorie inferiori alla prima, quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna;

c) dei familiari dei caduti nella guerra predetta ai quali spetti, in base alle norme vigenti, la pensione o l'assegno di guerra ».

L'articolo fu formulato così perché evidentemente si ritenne che non bastasse l'indicazione di « volontario » contenuta nei fogli matricolari. Molte volte questa qualità di volontario fu soltanto formale, ma di fatto non vi fu nessun volontarismo, anzi vi fu un obbligo. La disposizione adunque lascia una certa discrezionalità per definire i casi in cui vi sia stata volontà effettiva o solo formale di partecipazione. Per essermi trovato di fronte a casi di questo genere, vorrei far presente questa situazione: molto spesso la volontarietà, anche quando vi è stata, non è stata una volontà determinata da ragioni ideologiche: si è trattato di cittadini i quali, purtroppo, non avendo alcun altro mezzo per sostenere la famiglia, a un certo momento hanno dovuto accettare di arruolarsi volontari, facendosi mercenari. Sotto il profilo politico siamo d'accordo nel condannare coloro che hanno attuato questa partecipazione volontaria; ma vi invito a riflettere sulla opportunità della discriminazione. Penso che occorra una integrazione del decreto legislativo 19 marzo 1948 con una precisazione del modo come determinare questa volontarietà di partecipazione. Una distinzione fra il volontarismo dovuto a motivi ideologici e quello dovuto a necessità di vita non sarebbe una cosa fuori posto; ed io vi invito a riflettere su questo. Si potrà vedere poi, magari con una interrogazione firmata da colleghi di tutte le parti della Camera, di sollecitare dal governo una precisazione sulle modalità dell'applicazione della lettera b) dell'articolo 1. Non faccio un voto formale perché non desidero si pregiudichi la questione; ma vorrei che queste osservazioni fossero accolte come frutto di un desiderio di distinguere chi da una particolare situazione sociale è stato costretto a una partecipazione mercenaria da chi invece si è recato volontariamente alla guerra.

CAVALLARI. Vorrei chiedere una spiegazione che entra nel merito della questione ora sollevata. Nella lettera a) mi sembra che si escludano dal diritto alla pensione alcune categorie di persone.

TOSI, *Relatore*. Il decreto legislativo pone la questione sotto due aspetti: l'uno di ripristino della pensione e degli assegni di guerra (articolo 1 già letto dall'onorevole Sullo); l'altro di estensione delle disposi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

zioni vigenti in materia di pensioni di guerra, giusta il seguente articolo 2:

« Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili alla prima categoria, in conseguenza del loro intervento nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte.

« Le pensioni e gli assegni sono liquidati in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nelle Forze armate dello Stato o nei Corpi e servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nella Amministrazione civile dello Stato.

« Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, le pensioni e gli assegni sono liquidati, in via provvisoria, sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una Commissione composta di un Consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa ».

CAVALLARI. L'articolo 2 chiarisce l'articolo 1 là dove parla dei titolari di pensioni o assegni di prima categoria. Ma alla mia domanda risponde lo stesso articolo 1, il quale, se non erro, va così interpretato: la pensione di prima categoria va a tutti, antifranchisti o pro-franchisti, anche se questi ultimi furono volontari.

TOSI. No, l'articolo 1 è chiaro.

DE MARTINO FRANCESCO. Mi sembra strano che, mentre per una parte di cittadini italiani le pensioni della prima categoria sono ripristinate e sono concesse quelle di tutte le altre categorie, per coloro invece che hanno partecipato alla lotta antifranchista sia concessa la pensione nel solo caso di invalidità di prima categoria, senza fissar nulla per le altre. Credo che occorrerebbe formulare un voto affinché siano estese tutte le altre categorie di pensioni.

SULLO. Mi unisco a questo voto, per quanto riguarda le categorie inferiori alla prima per le formazioni antifranchiste; e penso che, forse, si potrebbe insieme formulare l'esigenza che ho prospettata io e quella che hanno prospettato i colleghi Cavallari e De Martino Francesco. In questa maniera anche la stessa esigenza cui mi sono riferito io sarebbe prospettata in una forma tale da mostrare una certa equità nei

riguardi di tutte le altre categorie già indicate.

CAVALLARI. La proposta dell'onorevole Sullo non trova la mia approvazione per questi motivi: se non ho male interpretato le parole, egli tende in sostanza a mettere su un piano di parità coloro che in questa lotta per la democrazia hanno riportato ferite o malattie ascrivibili a categorie inferiori alla prima e coloro che invece hanno militato volontariamente in Spagna nelle truppe franchiste e la cui volontarietà si possa dimostrare derivante da bisogno economico e non da una esigenza ideale. A prescindere dal fatto che una tale distinzione mi sembra estremamente difficile — è già difficile distinguere fra volontario e non volontario, figuriamoci la difficoltà di distinguere fra volontari per bisogno e volontari per esigenze ideali — se noi introducessimo una simile distinzione nel nostro sistema legislativo arriveremmo molto spesso a delle aberrazioni.

Quindi, non potendomi associare alla proposta Sullo, chiedo che la Commissione approvi invece la proposta di estendere il diritto alle pensioni anche a coloro che, avendo combattuto nelle file anti-franchiste, abbiano riportato ferite o abbiano contratto malattie per le quali sia stata riconosciuta una pensione di categoria inferiore alla prima.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Cavallari trova effettivamente riscontro negli scopi che avevano determinato l'emanazione del Decreto di cui oggi si chiede la proroga. La verità è questa: il provvedimento è stato originato dall'intento di ripristinare certe pensioni che erano state soppresse. Quando il Governo era a Salerno, si stabilì, per quel che io ricordo, di attuare la soppressione di questi provvedimenti di pensione a favore di coloro che avevano combattuto in Spagna. Questo provvedimento fu preso anche sotto l'influenza degli Alleati. Si vollero dunque sopprimere tutte queste pensioni, e con l'articolo 10 del Decreto legislativo luogotenenziale n. 165 del 3 agosto 1944 fu istituita una Commissione per esaminare i ricorsi di coloro che si fossero visti privare delle rispettive pensioni. In verità essendo molto chiara la legge che sopprimeva queste pensioni, non vi era materia per contendere. Furono tuttavia presentati molti ricorsi, e la Commissione rilevò, con delle considerazioni di carattere umanitario, che vi erano grandi invalidi, cioè mutilati di prima categoria, che avrebbero meritato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

assistenza. Allora si disse che l'assistenza poteva concretarsi nel ripristino della pensione, anche per coloro che avevano pensioni di categoria inferiore alla prima. Ricordo che nelle prime cinque categorie di pensione sono compresi soprattutto i tubercolotici: per costoro si sarebbe dovuto compiere un'opera di assistenza umanitaria.

Si pensò, quindi, di ripristinare le pensioni, quando non risultasse evidente la volontarietà; ma, poiché in simili casi, secondo le informazioni che erano state date dalla Direzione Generale per le pensioni di guerra, la volontarietà risultava sempre, ed in pratica il provvedimento auspicato non si sarebbe risolto che col negare il ripristino della pensione, si pensò di stabilire che la volontarietà avrebbe dovuto essere desunta in modo sicuro, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari. Sottoposto questo provvedimento al Consiglio dei Ministri, qualcuno dei Ministri fece osservare che bisognava pur fare qualcosa a favore di coloro che avevano combattuto contro le truppe di Franco.

Fu presa in esame, soprattutto, la categoria dei grandi invalidi, e si assegnò a costoro la pensione. Da qui, la formulazione dell'articolo 2. Degli altri invalidi non si fece parola nel provvedimento legislativo.

Quindi, le osservazioni dell'onorevole Cavallari potrebbero trovare riscontro nel provvedimento di legge.

Comunque, noi oggi siamo chiamati soltanto ad esaminare la proposta del Governo di prorogare il termine, che è scaduto il 14 ottobre ultimo scorso, cioè da oltre un mese, e di prorogarlo fino al 14 aprile 1949. Per fortuna, il disegno di legge è fatto in modo, che di proroga non si parla, perché altrimenti avremmo dovuto prendere in considerazione il periodo intermedio; esso è redatto così che toglie qualsiasi preoccupazione al riguardo.

Dice l'articolo 1: « Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 14 aprile 1949 ».

In definitiva, se avrà valore la presentazione delle domande nel periodo di ulteriore vigore della legge, « a fortiori » si giustifica come utile la presentazione delle domande avvenuta nel periodo intermedio, le quali per ora non hanno avuto nessun seguito; il loro accantonamento si deve considerare come una sospensiva, in attesa che l'approvazione di questo disegno di legge dia nuova efficacia alle domande stesse,

tanto più che altre domande possono essere presentate fino al 14 aprile 1949.

Quanto al voto dell'onorevole Cavallari, al quale si è associato anche l'onorevole De Martino Francesco, io lo sottopongo alla Commissione, perché possa esprimersi al riguardo, e così pure sottopongo alla Commissione, il voto dell'onorevole Sullo, il quale ha osservato che alcune persone possono essere andate volontariamente a combattere in Spagna, ma questa loro volontarietà è stata determinata da uno stato di bisogno. Il provvedimento in vigore ripristina la pensione soltanto a coloro che non andarono volontariamente a combattere; ora l'onorevole Sullo vuol esprimere il voto, invece, che l'agevolazione sia estesa anche a coloro che partirono volontariamente, se questa volontarietà sia stata determinata esclusivamente da uno stato di necessità.

SULLO. La mia proposta assume anche un carattere di urgenza, per il fatto che il decreto più volte citato non ha determinato quale sia il criterio per stabilire la concreta volontarietà della partecipazione alla guerra civile di Spagna. Vi sarà un regolamento o saranno emanate norme, per modo che apposite Commissioni potranno stabilire la volontarietà della partecipazione, ma questa volontaria partecipazione va intesa come determinata da motivi ideologici; sarà compito delle Commissioni che saranno create per detto scopo di adottare gli opportuni criteri di discriminazione. Su questo concetto, che è la sostanza della mia raccomandazione, desidererei l'unanimità dei consensi dei colleghi presenti, in quanto si tratta di una questione di ordine sociale, non di ordine politico.

CAVALLARI. Non posso accedere al voto dell'onorevole Sullo, perché mi sembra che la Commissione, cui è demandato il giudizio circa la volontarietà o meno, non potrà stabilirlo nel senso desiderato dal proponente. Come si fa a stabilire se uno è andato volontariamente a combattere in Spagna perché povero, o perché spintovi dalla sua ideologia politica? Una tale discriminazione non è semplice, né si potrebbe farla in modo obiettivo. Circa, poi, la osservazione formulata dall'onorevole De Martino Francesco e da me, vorrei fare una proposta, dato che ci troviamo di fronte, non alla proroga di una legge, ma ad un disegno di legge nuovo.

Questa circostanza presenta due vantaggi; uno, dal punto di vista formale, che riguarda

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

la nostra coscienza giuridica, ci assicura che siamo ossequienti ai canoni generali del diritto; e l'altro, di maggiore entità, consiste in questo, che, in quanto siamo di fronte ad un nuovo disegno di legge, abbiamo la possibilità di inserirvi la modifica che abbiamo proposto.

PRESIDENTE. La proposta fatta è di un vero e proprio emendamento, che deve essere sottoposto al Governo, in quanto si tratta di modificare la sostanza del provvedimento.

Inoltre, bisogna tener conto del tempo, in quanto gli appartenenti alle nuove categorie considerate si trovano nella condizione di dover presentare eventuali domande.

CAVALLARI. Si tratta semplicemente, di fare scadere il termine dieci, quindici giorni più tardi...

TOSI, Relatore. Poiché ci troviamo di fronte ad una richiesta di proroga di un termine, e dato che la proposta dell'onorevole De Martino Francesco deve essere sottoposta al Governo, suggerirei di limitarci per ora ad esaminare il nuovo termine stabilito dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del voto formulato dall'onorevole De Martino Francesco:

« La Commissione finanze e tesoro, considerato che il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concede ai cittadini che parteciparono alla lotta antifranchista la pensione di guerra solo nei casi di invalidità che si ascrivono alla prima categoria, invita il Governo ad emanare nuovi provvedimenti che consentano ai mutilati ed invalidi della lotta antifranchista di ottenere la pensione di guerra, qualunque sia la categoria cui la loro invalidità sia da iscrivere ».

CAVALLARI. Io ho appunto subordinato all'approvazione della nostra proposta l'esame della proroga del termine di questo disegno.

PRESIDENTE. Mi pare, dunque, che in questo disegno di legge, così come è proposto dal Governo, si possa inserire, eventualmente, l'emendamento che potrebbe essere votato, a meno che non vi siano proposte in contrario.

DE MARTINO FRANCESCO. Credo che l'emendamento dovrebbe essere discusso prima del mio ordine del giorno.

CAVALLARI. Se non avessi un'esperienza recente che mi insegna come il Governo non tenga conto degli ordini del giorno, approvati anche dall'Assemblea, e non provveda ad emanare disposizioni nel senso richiesto, potrei, per il mio emendamento,

attendere il parere del Governo. Ma, per questa esperienza poco lieta, sono costretto a mantenere il mio emendamento, che formulerò per iscritto.

WALTER. Mi associo alla proposta dell'onorevole Cavallari, poiché ho avuto occasione in questo periodo di tempo di conoscere che molti interessati, invalidi di seconda e di terza categoria, chiedono appunto la pensione in base all'articolo 1 del citato decreto, in quanto sono anche loro dei combattenti. Spesso si tratta di tubercolotici i quali credo debbano esser presi in considerazione forse più di coloro che hanno perduto una mano, poiché la loro malattia rappresenta per essi una gravissima menomazione dell'integrità fisica.

PRESIDENTE. Poiché ogni deputato che presenta un emendamento ha diritto che questo sia esaminato e sottoposto a votazione, e, non potendo la Commissione decidere in merito all'emendamento Cavallari senza sentire il Governo, bisognerà rinviare il disegno di legge al Ministro del tesoro affinché si pronunci, anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. È chiaro, che non potremmo votarlo senza questo parere.

SULLO. Do lettura del mio voto: « La Commissione finanze e tesoro fa voto perché in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 marzo 1948 n. 249, si proceda all'emanazione di un regolamento che consideri volontaria la partecipazione alla guerra civile di Spagna, solo quando essa sia stata conscientemente ideologica e non provocata da uno stato di necessità ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento che ha formulato l'onorevole Cavallari: « Le pensioni e gli assegni di guerra di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, sono estesi anche nei confronti dei titolari di assegni di guerra relativi a categorie inferiori alla prima, che abbiano partecipato alla lotta anti-franchista durante la guerra civile di Spagna ».

Ripeto che ogni deputato ha diritto a che il suo emendamento sia posto in votazione, ma in questo caso occorre prima conoscere se il Governo lo accetta.

Per tale considerazione, sorge la necessità di rinviare questo disegno di legge. Si aggiunga anche il riferimento che si deve fare all'articolo 81 della Costituzione, in quanto, non c'è dubbio che si tratta di una maggiore spesa della quale è necessario indicare la copertura.

Sul voto dell'onorevole Sullo vorrei pregare il proponente di adottare la formulazione negativa cioè: « emanazione di un Regolamento che non consideri volontaria la partecipazione alla guerra civile di Spagna quando risulti provocata da stati di necessità e di bisogno economico ».

SULLO. Aderisco.

CASTELLI AVOLIO. Questa formulazione è giusta, perché un'indagine sull'elemento ideologico è quanto mai difficile. Si pensa però di fare un Regolamento e vorrei sapere in che cosa possa consistere. Mi pare che non si tratti di materia di regolamento, ma piuttosto di decreto.

SULLO. Poiché nel decreto si parla di ripristino di pensioni, ma non se ne stabiliscono le modalità, né si istituisce una Commissione, o un organo, o uno strumento legislativo qualsiasi, che stabilisca quando questa partecipazione possa considerarsi volontaria, ritengo necessaria l'emanazione di un Regolamento che per la determinazione della volontarietà fissi i criteri.

AMENDOLA GIORGIO. Domando che l'esame del voto formulato dall'onorevole Sullo sia posticipato all'esame dell'emendamento proposto dall'onorevole Cavallari, perché è evidente che oggi abbiamo una situazione di sperequazione, nel senso che coloro i quali hanno versato il sangue per il trionfo della libertà non vedono ancora riconosciuto il loro diritto alla pensione.

SULLO. Pienamente d'accordo.

AMENDOLA GIORGIO. Poi v'è il problema dell'applicazione. E credo che, introducendo l'elemento soggettivo nell'articolo, abbiamo già accolto la domanda dell'onorevole Sullo. Comunque credo che la discriminazione soggettiva sia molto difficile. Propongo dunque di posticipare la discussione del voto suddetto.

SULLO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dato che l'onorevole Sullo è d'accordo, credo che possiamo rinviare l'esame dell'intero disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

DE MARTINO FRANCESCO. Raccomando però che il rinvio sia a breve scadenza, in quanto c'è urgenza di giungere ad una soluzione.

Discussione del disegno di legge: Norme relative all'imposta di negoziazione (154)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Norme relative alla imposta di negoziazione.

Invito il relatore onorevole Tosi a fare la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Siamo di fronte a un disegno di legge composto di tre articoli, il cui contenuto sostanziale è questo: sospensione fino al 1° gennaio 1950 dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326, in ordine al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso. In sostituzione di questi provvedimenti, continueranno a funzionare, con le norme stabilite dal regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975 integrate dai criteri di estimazione previsti dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, i comitati direttivi degli agenti di cambio di cui al citato decreto-legge n. 1975 e le sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Praticamente che cosa è accaduto e che cosa avviene? A suo tempo col citato decreto legislativo 5 settembre 1947 si istituì una nuova regolamentazione dell'accertamento dei valori per l'imposta di negoziazione. Questa nuova forma di accertamento prevedeva, come ho detto, la costituzione di determinate Commissioni. Dice la relazione, che accompagna il disegno di legge, e l'ha confermato il Ministro successivamente, intervenendo nella discussione che ha avuto luogo al Senato, che è stato impossibile creare queste Commissioni perché alcuni enti, previsti dalla legge fondamentale, che avrebbero dovuto designare i loro rappresentanti ad intervenire nelle Commissioni, non hanno ottenuto essi stessi il riconoscimento giuridico della loro personalità e di conseguenza non hanno potuto indicare i propri rappresentanti.

Di fronte ad una simile situazione, cioè ad un nuovo sistema di applicazione di imposta che non funziona per mancanza di organi, e di fronte ad una vecchia legge che non si può applicare perché sostituita dalla nuova, si comprende subito il disagio in cui si trovano gli uffici finanziari: il Ministro delle finanze, infatti, fa presente che in tali condizioni non si può percepire l'imposta di negoziazione.

Per tali motivi si propone che, in attesa che si possano formare quegli organi che occorrono, si continui ad applicare la vec-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

chia legge, in modo che si possa introitare l'imposta di negoziazione in parola. Questo è il contenuto dell'articolo 1 che ho riassunto.

In conclusione, si rimette dunque ai Comitati direttivi degli agenti di cambio la determinazione del valore da tassare: si mantiene vivo però il concetto che le sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette debbono procedere all'accertamento, in sede di ricorso, degli eventuali valori, qualora sorgano contestazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 1 mantiene un criterio interessante, quello contenuto nel provvedimento 5 settembre 1947, della possibilità del concordato diretto, cioè della possibilità per gli uffici accertatori di concordare col contribuente il valore da sottoporre a tassazione. L'articolo 2 invece dispone che il limite contenuto nella legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e fissato in lire 250.000 (per le società con capitale sociale maggiore di 250.000 lire era obbligatoria la presentazione del certificato di valutazione dell'apposito Comitato direttivo degli agenti di cambio; mentre per quelle con capitale inferiore alle 250.000 lire presentarlo era facoltà delle singole società sia e degli uffici richiederlo) viene ora elevato a lire 4.000.000.

Siccome questo provvedimento deve entrare in funzione in un momento in cui c'è stato già un periodo di sospensione della funzionalità della legge, si fissa il termine di 120 giorni perché gli uffici presentino la domanda di valutazione.

Finalmente l'articolo 3 dispone che se, in base al provvedimento 12 marzo 1948, n. 326, sono state presentate all'Ufficio del registro le relazioni estimative, queste diventano base di valutazione.

Per questi motivi concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, che è stato già approvato dal Senato, affinché non rimanga sospesa la funzionalità della imposta di negoziazione con danno per lo Stato.

SULLO. Non avrei difficoltà ad accettare l'invito del collega Tosi all'approvazione immediata del provvedimento, ma mi è sorto il dubbio che noi concediamo facilitazioni superiori a quelle che si dovrebbero dare in questo momento riguardo all'imposta di negoziazione. Ho cercato dei dati specifici in merito ed ho trovato, ad esempio, che nell'anno finanziario 1938-39 il totale dell'imposta surrogatoria ammontava a 436 milioni, mentre nell'attuale bilancio del-

l'entrata (capitolo 47) ammonta appena a cinque miliardi, (nell'esercizio finanziario 1940-1941 il gettito totale della surrogatoria era di 50 milioni). Non ho difficoltà ad aspettare l'adozione di questo provvedimento, ma in me è sorto un dubbio, leggendo l'articolo 5 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173: questo dice che, in mancanza delle dichiarazioni, s'intende, confermato tacitamente l'ultimo valore resosi definitivo a tale data per gli anni precedenti; ugualmente, quando non vi sia contestazione, l'elemento base per l'imposizione fiscale è l'ultimo valore resosi definitivo a tale data negli anni precedenti: in pendenza della determinazione del valore da parte della Commissione si segue lo stesso criterio, cioè si guarda l'ultimo valore, se ed in quanto sia superiore al valore dichiarato dal contribuente. Non so se questo punto dell'articolo 5 resti ancora in vigore con l'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando. Esso infatti in sostanza dice che «per l'imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938 ecc.» e parla di estensione del regime fiscale della legge del 1938. L'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1938, infatti, diceva esattamente: «per tali titoli l'imposta viene provvisoriamente liquidata sul valore nominale dei titoli stessi», il che vuol dire riportare i titoli, quando non vi è contestazione, al valore nominale. Non so quali svantaggi, dal punto di vista finanziario, possa arrecare una simile disposizione, ma ho l'impressione che essa produca danni finanziari. Non ho potuto fare accertamenti specifici in proposito, né posseggo una competenza tale da poter stabilire quale è il danno che in questo momento ne deriva. È un particolare che va chiarito; se intendiamo che resti fermo il criterio che, quando manca la contestazione, si applli cherà il disposto dell'articolo 5 del decreto citato, è necessario fare un'apposita precisazione, altrimenti ci riportiamo ad un regime di stabilità monetaria, quale era quello del 1938, con notevoli pericoli per l'entrata totale dello Stato.

TOSI, *Relatore*. Desidero rispondere subito alle obiezioni mosse dal collega Sullo, perché è necessario mettere a punto il criterio al quale si è informato il nuovo disegno di legge, il quale non dice quel che ha osservato l'onorevole Sullo. Infatti, nel disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione all'articolo 1 è detto: «Per la imposta dovuta per

gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece (beninteso: le commissioni) a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975»; cioè noi sostituiamo alle commissioni istituite col decreto legislativo 5 settembre 1947 il Comitato degli agenti di cambio. L'articolo 1 prosegue dicendo: «ed osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173»: ciò vuol dire che il provvedimento è sospeso per quanto riguarda la forma della commissione, mentre il criterio di valutazione è determinato dall'articolo 11 del decreto legislativo ora citato. È opportuno leggere questo articolo. Esso dice: «Le Commissioni per la valutazione dei titoli ed il Collegio peritale centrale procedono alla valutazione complessiva del patrimonio sociale, tenendo conto a tale scopo, tra l'altro, dell'ammontare del capitale nominale e delle riserve ordinarie e straordinarie, palesi ed interne, rilevabili nel bilancio chiuso nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, escluse le riserve costituite per la copertura di specifici oneri e passività a favore di terzi e tenendo inoltre presenti i vari elementi che costituiscono le singole aziende industriali e commerciali gestite dalla Società e quanto altro attiene alla situazione patrimoniale ed economica dell'ente, anche per il periodo posteriore alla data di chiusura del bilancio, nonché i prezzi di borsa relativi a titoli di aziende similari ed ogni altro idoneo elemento.

«Per i titoli delle società immobiliari, considerate dall'articolo ecc. si terrà altresì presente l'effettivo valore degli immobili di proprietà sociale nell'anno al quale si riferisce la valutazione.

«Il valore come sopra determinato è diviso per il numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'imposta, detratte le somme che alla stessa data si giustificheranno ancora dovute per la liberazione dei titoli.

«Per la valutazione delle obbligazioni debbono tenersi presenti specialmente il reddito annuo di cui esse sono suscettibili, le garanzie dalle quali sono assistite, i prezzi di borsa di titoli similari e la scadenza del termine fissato per il rimborso del relativo capitale».

Questo può chiarire il dubbio affacciato dal collega Sullo circa i criteri di valutazione.

La seconda osservazione che l'onorevole Sullo ha fatta è stata questa: noi con una legge dovremmo rimettere in vigore la norma per cui, qualora non vi fosse il nuovo accerta-

mento, l'ufficio del registro dovrebbe accertare il valore in base all'ultimo prezzo pagato. La nuova legge dice che questo valore sarebbe accertato sul valore nominale, ma l'onorevole Sullo non ha posto in evidenza che questo è un accertamento provvisorio. L'ufficio del registro comincia a calcolare la prima parte dell'imposta sul valore che conosce, che è un valore nominale; poi si fa la determinazione del valore effettivo in base a questo articolo 11 e l'ufficio del registro introita la differenza. Pertanto ritengo che anche questa seconda osservazione non abbia fondamento.

SULLO. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1938 diceva: «Per i titoli delle società aventi un capitale sociale inferiore a lire 250 mila (che è stato ora elevato a lire 4 milioni), come pure per i titoli degli altri enti di cui all'articolo 1, non quotati in Borsa o che, pur essendo quotati, non abbiano riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, quotazione a contanti o a termine, la richiesta della valutazione al Comitato direttivo degli agenti di cambio è facoltativa, tanto per l'ufficio del registro quanto per il contribuente e deve essere fatta, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta. Per tali titoli l'imposta viene provvisoriamente liquidata sul valore nominale dei titoli stessi. Qualora per i titoli di cui al presente articolo venga richiesta la valutazione, il Comitato vi procede con le stesse norme stabilite nell'articolo precedente, ecc.

«Ove nel termine indicato nel presente articolo non venga richiesta la valutazione dei titoli, l'imposta rimane definitivamente liquidata sul valore nominale dei titoli stessi».

Noi ripristiniamo la norma dell'articolo 5 e di conseguenza l'Ufficio di Registro dovrà svolgere un lavoro molto più gravoso, perché, mentre per il decreto del 5 settembre 1947 l'ufficio si trovava in condizioni tali che, quando riteneva che, rispetto all'anno precedente, non vi fosse variazione, non doveva fare contestazioni, ora, invece, sarà costretto a farle sempre. Pertanto, moltiplicandosi il lavoro degli Uffici del registro, si creerà un maggiore intralcio, mentre in base al decreto del settembre 1947 si stabiliva che le contestazioni avvenissero soltanto «quando dall'Ufficio del registro si ritiene che vi sia una notevole variazione rispetto all'anno precedente». In certi casi si prende il valore nominale; in altri il valore accertato l'anno precedente. Noi ci riferiamo al valore nominale e pertanto l'Ufficio del re-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

gistro dovrà sempre fare contestazioni, che non dovrebbe fare, se rimanesse in vigore il decreto legislativo del 5 settembre 1947. (*Commenti*).

DE MARTINO FRANCESCO. Confesso di non aver ben compresa la questione, forse perché non ho sotto gli occhi i precedenti legislativi. Nel primo comma si parla di sospensione del procedimento di valutazione per certi titoli, riferendosi al decreto legislativo del 5 settembre 1947...

TOSI, *Relatore*. Il primo comma non dice che è sospesa la valutazione, ma che è sospesa fino al primo gennaio 1950 l'applicazione relativa al procedimento di valutazione. Credo di aver chiarito la questione: in sostanza, l'organo muta, ma non i criteri di valutazione.

DE MARTINO FRANCESCO. Ho compresa la sua risposta, ma essa non ha dissipato il mio dubbio. Infatti, mentre nel primo comma è stabilita una sospensione di procedimenti, nel secondo è detto: « Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare, ecc. » Nel primo comma si tratta di imposte precedenti al 1947: la parola « invece » a che cosa si riferisce ?

PRESIDENTE. Credo che il chiarimento da fornire sia il seguente. In questa materia esisteva un provvedimento del 1938, il quale stabiliva da una parte un certo procedimento e dall'altra dei criteri di valutazione. In seguito è stato emanato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 settembre 1947, n. 1173, che stabiliva procedure di carattere giurisdizionale: infatti istituiva commissioni di carattere giurisdizionale e stabiliva determinati criteri per l'accertamento. Ora, nell'articolo 1 del disegno di legge sottoposto al nostro esame, si dice che viene sospeso il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173 fino al 1° gennaio 1950, esclusivamente per quanto riguarda il procedimento di valutazione, mentre per quanto concerne i criteri di accertamento e di estimazione restano in vigore i procedimenti stabiliti nel decreto 5 settembre 1947, n. 1173. Questa è la ragione per cui è detto: « invece ».

Per maggior chiarezza desidero rileggere il primo comma dell'articolo 1. Esso suona così: « È sospesa fino al 1° gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relativo al procedimento di valutazione dei

titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso ». Quindi, in base al primo comma dell'articolo 1, resta sospeso fino al primo gennaio 1950 il procedimento di valutazione contemplato dal decreto del 5 settembre 1947.

COSTA. Quale è la ragione di questa sospensione temporanea ?

PRESIDENTE. È data dal fatto che vi erano commissioni a carattere giurisdizionale che, col loro ingombrante complesso di norme procedurali, rinviavano di mesi ed anni l'accertamento. Pertanto il Governo ha pensato che fosse molto più pratico snellire la procedura.

COSTA. Perché è fatto provvisoriamente ?

PRESIDENTE. È detto nella relazione governativa.

TOSI, *Relatore*. Infatti gli enti a questo fine costituiti non hanno ancora avuto il riconoscimento giuridico, mentre gli altri enti già esistenti sono rimasti in posizione incerta e pertanto le Commissioni non si sono costituite.

PRESIDENTE. Nella relazione governativa è detto testualmente: « Tale sospensione d'altra parte è suggerita anche dalla considerazione che le norme procedurali di estimazione fiscale debbono essere inquadrare nella riforma degli ordinamenti tributari in corso di studio ». Pertanto resta sospeso solo il procedimento.

Il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce: « Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare »; la parola: « invece » non è in opposizione agli anni 1947, 1948 e 1949, ma in sostanza vuol significare che invece di quello del 1947 il procedimento è quello del 1938.

Prosegue, il comma, dicendo: « ed osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, ecc. ».

DE MARTINO FRANCESCO. Dal momento che sono sorti dei dubbi, proporrei di non specificare, quando il disegno di legge fa menzione del regio decreto-legge 15 dicembre 1938. Resta quindi fermo che i criteri di valutazione sono quelli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Nel primo comma dell'articolo 1, in sostanza, si dice che è sospeso il procedimento previsto dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

Nel secondo comma si dice che i criteri di valutazione stabiliti dal citato decreto restano fermi. Quindi, si varia soltanto il procedimento.

SULLO. In effetti, sto dicendo questo: se si attua questo disegno di legge, in pratica l'Ufficio del registro ritiene che il valore nominale sia esatto ed allora non fa la contestazione; se l'Ufficio del registro ritiene invece che il valore nominale non sia esatto, allora inizia la contestazione.

Se si applicasse, invece, il disposto dell'articolo 5 del decreto 1947 vi sarebbe questa inversione: che l'Ufficio del registro, se ritenesse attendibile l'ultimo accertamento, non inizierebbe la contestazione; la inizierebbe se ritenesse non esatto quell'accertamento.

Tutti vedono che c'è un grande vantaggio, in quanto è più vicina la valutazione dell'ultimo anno che non quella del valore nominale.

Siamo di fronte a un dilemma: o gli Uffici del registro contesteranno tutto, o gli Uffici del registro non faranno questo lavoro, ed allora vi saranno delle evasioni.

Ripeto, non sono in disaccordo circa l'approvazione di questo disegno di legge, ma ritengo si debba dire che, in caso di mancata contestazione, valga il principio dell'articolo 5, cioè quello che intende tacitamente confermato l'ultimo valore resosi definitivo.

Ecco la sostanza del mio dubbio: il modo come possiamo ovviare a tale difficoltà troviamo insieme.

TOSI, *Relatore*. Un primo aspetto del problema è stato messo a fuoco molto bene dal Presidente.

D'altra parte, il collega Sullo dice: se si applica il vecchio testo, si adotta un criterio di valutazione; invece col nuovo testo, il criterio cambia.

L'onorevole Sullo dice: fermo il criterio generale, se ripristiniamo il vecchio testo, avviene che l'ufficio del registro applica l'imposta sul valore nominale dei titoli. Però l'onorevole Sullo non ha avuto presente un particolare, e cioè che la disposizione dice pure che per tali titoli l'importo viene « provvisoriamente » liquidato sul valore nominale. Ciò vuol dire che se, arrivati a fine esercizio, il Comitato non ha determinato un valore, l'ufficio del registro — applicando il vecchio testo — percepisce la tassa sul valore nominale.

Dice l'onorevole Sullo: se invece del vecchio, applicassimo il nuovo testo, si dovrebbe tener presente che, in base all'articolo 5, in mancanza di una dichiarazione

fatta nel termine stabilito, l'Ufficio del registro percepirebbe la tassa sull'ultimo valore resosi definitivo.

L'articolo 5 del nuovo testo (1947), però, contempla un accertamento definitivo, mentre l'articolo 5 del vecchio testo (1938) riguarda una tassazione provvisoria.

Pertanto, il criterio di confronto è differente. La vecchia legge stabiliva che, se al 31 dicembre non si ha una valutazione, si applica in via provvisoria la tassa sul valore nominale, poi si chiede al Comitato di borsa la valutazione; ove però, in un determinato numero di giorni, non venga chiesta la valutazione dei titoli, l'importo diventa definitivo, cioè il valore nominale diventa la base della tassazione.

Vedete dunque che la situazione di fatto è ben differente: mentre in un caso viene effettuata una tassazione e il contribuente ha un termine per ricorrere al Comitato di borsa, nell'altro caso, soltanto per il fatto che la parte non ha presentato denuncia, essa è impegnata a pagare sull'importo del valore nominale dei titoli.

Agli effetti pratici, anche in passato gli uffici del registro per tutte le società inviavano un elenco al Comitato di borsa: quindi non è che si aggravi il lavoro, in quanto gli Uffici del registro hanno già l'elenco fatto e lo mandano al Comitato di borsa. Data questa situazione, mi pare che lasci più tranquilli l'applicazione della vecchia formula che non quella della nuova, in quanto la prima lascia aperta la strada per avere dal Comitato di borsa la nuova valutazione, che si riferisce all'anno considerato.

L'articolo 5 del decreto legislativo del 5 settembre 1947 dice che, in mancanza della dichiarazione, viene tassato l'ultimo valore reso definitivo a tale data, il che vuol dire che può trattarsi anche di un valore di due anni precedenti.

Per questo motivo mi pare più pratico avere l'elenco che va al Comitato di borsa per il nuovo accertamento integrativo.

Comunque, questo è un aspetto del quadro generale; si potrebbe se mai invitare gli Uffici del registro a mandare gli elenchi, anche se sappiamo che di fatto lo fanno già.

SULLO. Ho ascoltato quanto ha detto il collega Tosi; ma ritengo che sia più ragionevole modificare l'altro termine.

PROIA. Vorrei proporre una mozione d'ordine: mi pare che stiamo discutendo da questa mattina in merito a parecchi disegni di legge che si avviano tutti ad un rin-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

vio, perché si sta facendo quasi un soliloquio. Quando ci riuniamo in sede legislativa, dovrebbe essere richiesta la presenza dei Ministri interessati, altrimenti corriamo il rischio di rendere vano il nostro lavoro.

Pregherei pertanto la Presidenza della nostra Commissione di invitare il Ministro competente a presenziare le nostre riunioni.

Come avete visto, un primo disegno di legge è stato rinviato appunto per l'assenza di membri del Governo, ed ora corriamo il rischio di rinviare anche questo e gli altri ancora all'ordine del giorno.

Poiché la nostra Commissione, quando si riunisce in sede legislativa, si può considerare un piccolo Parlamento, il Governo dovrebbe essere presente, in modo che si possa avere il contraddittorio.

DE MARTINO FRANCESCO. In entrambi i provvedimenti, vi sono dei vantaggi dal punto di vista della procedura e delle finalità fiscali. Più logico sarebbe formulare una disposizione nuova che riguardasse ambedue questi aspetti.

In realtà, la distinzione è la seguente: secondo l'articolo 5 del decreto del 1947, è necessaria la richiesta, o meglio si può avere una dichiarazione da parte delle società, e sulla base di questa dichiarazione l'Ufficio del registro fa gli accertamenti; viceversa, secondo la legge del 1938, c'è ugualmente la possibilità di iniziare un procedimento per l'accertamento dei valori, ma col vantaggio che rimane qualcosa di accertato provvisoriamente, cioè una imposta sul valore nominale dei titoli. Questo è il vantaggio del sistema del 1938.

D'altra parte, le osservazioni dell'onorevole Sullo sono giuste. Secondo il sistema del 1947, anziché imporre l'imposta sul valore nominale dei titoli, questa imposta può essere stabilita sul valore dei titoli, quale risultava all'ultimo anno. Ora, secondo me, bisognerebbe adottare lo stesso criterio del 1938, cioè l'imposizione dell'imposta in via provvisoria, non già sul valore nominale dei titoli, ma sul valore accertato all'ultimo anno; cioè, tornare al criterio del 1938 per quanto riguarda la provvisorietà, ma attenersi al criterio del 1947 per quanto riguarda la valutazione del titolo.

Quindi, credo che si potrebbe introdurre un emendamento in tal senso, cioè creare una nuova norma che accolga l'uno e l'altro principio, entrambi conformi agli interessi del fisco.

TOSI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole De Martino è esattissima. Io credo però,

che se, per formulare questo emendamento dovessimo rimandare il provvedimento al Governo e far passare così un altro mese, tanto varrebbe incassare in questo momento l'imposta e tener presenti le osservazioni fatte per la eventuale riforma che si dovrà fare. Vi è da considerare inoltre che noi abbiamo sospeso gli accertamenti di questi valori fin dal 1947 e che quindi non è più il caso di rimandare.

CORBINO. Io volevo fare osservare che, se l'approvazione di questo provvedimento portasse all'applicazione dell'imposta, il ragionamento del relatore sarebbe esatto; ma se, con l'approvazione di questo provvedimento, consentiamo la liquidazione definitiva dell'imposta per il 1947, allora è preferibile rimandare di un mese tutto per poter riscuotere di più, perché siamo in un periodo in cui le quotazioni di questi titoli, anche se non definibili da listini di Borsa, sono in continuo aumento. Infatti, se accediamo al criterio di consentire una tassazione provvisoria, abbiamo un certo risultato; ma, se approviamo il disegno di legge, veniamo ad avere una tassazione definitiva.

TOSI, *Relatore*. No. Il secondo comma dell'articolo 1 dice: « Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, ed osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, i Comitati direttivi degli agenti di cambio, ecc. ecc. ». Quindi, i criteri di estimazione sono quelli del 1947 e gli organi di accertamento sono quelli contemplati dalla legge del 1938.

Questa è la situazione. Quindi, non è esatto che questa legge renda definitivi gli accertamenti.

CORBINO. Allora, va bene.

CAVALLARI. Vorrei una assicurazione più chiara intorno alla provvisorietà di questa operazione, per la considerazione che in sostanza con questo provvedimento si viene in effetti a sospendere il compito demandato ad apposite commissioni, la cui funzionalità non si è potuta attuare per ragioni particolari.

Il ripristino, a norma del secondo comma dell'articolo 1, del funzionamento dei comitati direttivi degli agenti di cambio ha un carattere provvisorio, ed è tale per cui noi ci troviamo a dover demandare ad un organo (il comitato direttivo degli agenti di cambio) una determinata operazione propria di altro ente, il quale presenta una garanzia inferiore

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

a quella che poteva essere data dalle accennate commissioni.

PRESIDENTE. Quelle commissioni non hanno funzionato perché non furono mai costituite.

CAVALLARI. Comunque, la loro creazione era sanzionata dal decreto del settembre 1947. Se si tratta di demandare a questi comitati direttivi degli agenti di cambio una valutazione provvisoria — ed in questo mi riferisco alle parole dell'onorevole Corbino — possiamo essere d'accordo; ma se invece la valutazione che compiranno questi comitati è una valutazione definitiva, allora noi siamo contrari.

TOSI, *Relatore*. Bisogna tener presente la procedura. Quando il comitato ha fatto la valutazione, tanto l'Ufficio del Registro quanto il privato hanno il diritto di ricorrere alle commissioni provinciali per le imposte dirette.

CAVALLARI. Il valore attribuito dal comitato direttivo degli agenti di cambio ai titoli non quotati non è definitivo.

PRESIDENTE. È come qualunque determinazione fatta da un organo di primo grado. vi è poi la possibilità di ricorrere in appello.

CAVALLARI. D'accordo, ma questo non risolve la questione, perché si verificherebbe che il valore attribuito da parte dei comitati direttivi non sarebbe definitivo, qualora esso fosse tale da sconsigliare all'interessato di ricorrere alla Commissione provinciale.

Quindi, se non si ricorre, il provvedimento ha carattere definitivo. La mia perplessità è data dal fatto che, se non è appellato, l'accertamento di detti comitati direttivi diventa definitivo, pur essendo pronunciato da un organismo che è provvisorio.

PRESIDENTE. Del comitato fanno parte anche due funzionari del Ministero delle finanze.

DE MARTINO FRANCESCO. È giusto che quando si tratti di introdurre emendamenti ad un disegno di legge si debba sentire il Governo; ma qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha implicitamente il consenso del Governo, in quanto tende ad accrescere l'entrata del fisco. Di fronte ad una proposta di questo genere, non credo che vi possa essere un Ministro contrario.

PRESIDENTE. Siccome il provvedimento è stato già approvato dal Senato, di fronte ai due inconvenienti, quello dato dall'attuale testo e quello del rinvio al Senato, il Ministro delle finanze potrebbe ritenere male minore l'approvazione dell'attuale dise-

gno legislativo, perché siamo ormai verso la fine dell'anno: quindi credo che urga l'approvazione del disegno di legge.

Comunque, se i colleghi insistono in questa proposta, noi possiamo rinviare l'esame del disegno di legge ad una prossima seduta, subito dopo il 15 novembre, invitando il Ministro delle finanze a intervenire alla seduta stessa.

Poiché nessuno si oppone, mi pare che anche questo disegno di legge debba essere rinviato, con l'intesa che alla prossima riunione verrà pregato il Ministro delle finanze di intervenire alla seduta.

(Così rimane stabilito).

Do lettura intanto, del seguente emendamento proposto dall'onorevole Sullo: « Ove nel termine indicato dall'articolo 5 del decreto legislativo 1975 non venga richiesta la valutazione dei titoli, l'imposta rimane definitivamente liquidata sulla base dell'ultimo valore resosi definitivo a tale data per gli anni precedenti.

« Egualmente sull'ultimo valore resosi definitivo per gli anni precedenti viene provvisoriamente liquidata l'imposta per i titoli per cui sia in corso richiesta di valutazione ».

Discussione del disegno di legge: Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza. (115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza ».

Do la parola all'onorevole relatore.

VICENTINI, *Relatore*. Col disegno di legge che è sottoposto alla vostra approvazione si apportano alcune modifiche alle vigenti norme d'ordinamento della guardia di finanza e si provvede a regolare l'avanzamento degli ufficiali del Corpo relativo all'anno 1948. Le singole proposte importano che ai generali di brigata viene restituita la qualifica di comandanti di zona, abrogando quella loro conferita con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, di ispettori generali. Si è poi sancito che le legioni, anziché dipendere direttamente dal Comando Generale, tornano a dipendere dai comandanti di zona.

Con l'ordinamento di cui al decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, sopra ricordato, i generali di brigata, assumendo le funzioni di ispettori, erano stati implicitamente

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

privati di una continua funzione di comando, in contrasto con le mansioni che per effetto dell'ordinamento militare e gerarchico della guardia di finanza erano rimaste necessariamente nella loro competenza. Tra queste, in special modo, le funzioni di formulare le note caratteristiche e i giudizi di avanzamento sul personale dipendente, i quali giudizi, per mancanza di una dipendenza continua ed effettiva tra l'Ispettorato generale ed il Comando di legione, potevano, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1557, essere impugnati a giusta ragione dagli interessati. D'altra parte non si riteneva possibile che in materia si adisse direttamente al comandante generale o al comandante in seconda del Corpo, già troppo gravati dalle loro normali attività.

Tenuto conto, del resto, che lo stesso decreto n. 1557 aveva riconosciuto esplicitamente la necessità dell'intervento dei generali di brigata, chiamandoli a far parte della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali (articolo 3), sembrava urgente e necessario, a maggior ragione, che essi fossero ripristinati a tutti gli effetti nelle loro attribuzioni di comando, con la naturale qualifica di comandanti di zona.

In tal senso, pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge in esame menziona nuovamente i comandi di zona, cui sono preposti i generali di brigata del Corpo (articolo 2, comma 1°) e dai quali i comandi di legione dipendono direttamente, dato che è parimenti abrogata la norma già contenuta nel 5° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, che poneva i suddetti comandi alle dirette dipendenze del Comando generale.

L'articolo 4 del disegno di legge abroga di conseguenza anche l'articolo 3 del decreto legislativo sopra indicato, per quanto concerne le norme di funzionamento dei sopprimendi Ispettorati generali del corpo.

L'articolo 2 del più volte menzionato decreto legislativo n. 1557 stabiliva che i nuclei di P. T. I. erano comandati da tenenti colonnelli o maggiori se in sede di comando di legione, da capitani se in sede di comando di circolo e da ufficiali subalterni negli altri casi. L'articolo 2 del disegno di legge prevede invece che tali reparti siano comandati da ufficiali superiori od inferiori a seconda della loro importanza, con norma di maggiore elasticità e di più facile adeguamento alle necessità del servizio e dei nuclei stessi.

L'articolo 3 proroga anche nei riguardi dell'avanzamento degli ufficiali, relativo al-

l'anno 1948, la sospensione dei corsi valutativi per la promozione a scelta ordinaria al grado di maggiore e degli esami per le promozioni a scelta speciale ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello già prevista per la durata dello stato di guerra dalla legge 11 luglio 1941, n. 686, e, successivamente, fino al 31 dicembre 1947, dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° febbraio 1947, n. 38.

La richiesta proroga, oltre che trovare conforto nell'analoga sospensione già sancita per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, ai quali quelli del Corpo sono, in linea di massima, equiparati, trova fondamento, per quanto concerne i corsi valutativi, nella inopportunità di convocare a Roma, per la durata di circa tre mesi, numerosi capitani, con dispendio notevole dell'Amministrazione e degli interessati. Uguali difficoltà si prospettano per gli esami per l'avanzamento a scelta speciale; la cui regolamentazione ed i cui programmi sono in corso di aggiornamento ed il cui ripristino dovrebbe essere annunciato almeno con un anno di anticipo per dar modo agli ufficiali di prepararsi.

È poi da considerare che le procedure relative all'avanzamento per il corrente anno 1948 avrebbero dovuto effettuarsi nell'anno 1947, il che non è stato però possibile, essendo allora in corso quelle relative al periodo 8 settembre 1943 - 31 dicembre 1947, terminate da appena pochi mesi: è pertanto opportuno che le procedure stesse si effettuino con la massima semplicità ad evitare ulteriori ritardi.

Questo è sommariamente, il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame.

TROISI. Ho consultato le disposizioni vigenti in materia e richiamo l'attenzione della Commissione su alcuni punti: anzitutto su quanto concerne l'avanzamento di alcune categorie di ufficiali. Secondo le disposizioni vigenti, gli ufficiali proposti per lo scrutinio e non prescelti vengono collocati a riposo, anche se non abbiamo raggiunto i limiti di età stabiliti.

Accade quindi che non c'è la garanzia per questi ufficiali di raggiungere detti limiti. Si potrebbe pertanto proporre che, nel caso che non vi siano speciali motivi di demerito, quegli ufficiali che sono stati scrutinati e non prescelti per il grado superiore, continuino a permanere in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età.

Talvolta l'avanzamento per scrutinio dipende anche da motivi contingenti, più che da motivi di merito personale, e ci potreb-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

be essere qualche caso in cui l'ufficiale non prescelto fosse danneggiato.

CASTELLI AVOLIO. Nell'esercito gli ufficiali vengono sottoposti a giudizio di avanzamento. Se dichiarati non prescelti, prima venivano messi fuori quadro: questa posizione speciale fu poi abolita ed ora l'ufficiale dichiarato non prescelto è posto in disponibilità. È questa una di quelle posizioni transitorie che prima si chiamava posizione di fuori quadro; l'ufficiale che si trovava in tale posizione veniva poi collocato nella riserva o a riposo.

Il collega onorevole Troisi avrebbe notato una disparità di trattamento, per quanto si riferisce agli ufficiali di finanza in confronto agli altri ufficiali, se non ho compreso male.

CORBINO. No, è lui che vuole creare una differenza.

CASTELLI AVOLIO. Mi sembra che però sarebbe una incongruenza, perché l'ufficiale che è dichiarato non prescelto è bocciato senz'altro. Si verrebbe a creare una posizione speciale per gli ufficiali della guardia di finanza, mentre non c'è nessuna ragione di creare posizioni speciali. Bisogna che in materia ci sia una certa elasticità e si faccia posto agli ufficiali più meritevoli. Per quanto riguarda gli ufficiali della guardia di finanza, facendo essi parte di un corpo speciale, la dichiarazione di appartenenza in servizio deve avere evidentemente tutti i suoi effetti.

PRESIDENTE. Le domande che si potrebbero porre per questi ufficiali sarebbero le seguenti: assolvono bene le funzioni del grado? Si ritiene idoneo l'ufficiale ad assolvere le funzioni del grado superiore? Se uno è dichiarato non prescelto, ciò può essere anche perché risulti che non assolve bene le funzioni del grado che ha.

CASTELLI AVOLIO. Per quanto la valutazione di queste due qualità possa essere diversa, il permanere nel grado senza passare al grado superiore è una cosa non possibile per il congegno stesso del funzionamento dei limiti di avanzamento. Pertanto, raggiunto il limite, l'ufficiale deve essere preso in esame, e se non è promosso, è collocato nella posizione di disponibilità. Infatti, l'ufficiale non può indefinitamente, fino al raggiungimento di un certo numero di anni di età, permanere in quel dato grado. Quindi, entrato in quelli che si chiamano i limiti per l'avanzamento, l'ufficiale deve avere una dichiarazione o di promovibilità o di non promovibilità. Se non è promosso, non permane nel grado, come gli

altri ufficiali che non sono stati sottoposti ad esame, ma deve andare in quella posizione speciale, che prima si diceva di fuori quadro ed oggi di disponibilità.

PRESIDENTE. In sostanza, qui vige il principio che chi non progredisce regredisce.

Poiché nessun'altro chiede di parlare a questo riguardo, possiamo passare senz'altro all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, è sostituito dal seguente:

« Il Corpo della guardia di finanza comprende:

1 Comando generale;

5 Comandi di zona;

15 Legioni territoriali;

1 Legione allievi, avente alla dipendenza una scuola alpina, una scuola nautica e la banda musicale del Corpo;

1 Accademia e Scuola di applicazione;

1 Scuola sottufficiali.

Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni e brigate, nuclei di polizia tributaria investigativa e stazioni del naviglio.

La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre ».

(È approvato).

ART. 2.

Il 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai comandi di zona sono preposti generali di brigata del Corpo.

« Le legioni territoriali, la legione allievi, l'accademia e scuola di applicazione e la scuola sottufficiali sono comandate da colonnelli; i circoli, i battaglioni, la scuola alpina, la scuola nautica da tenenti colonnelli o maggiori; le compagnie da capitani; le tenenze e i plotoni da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli maggiori; le brigate da sottufficiali.

« I nuclei di polizia tributaria investigativa sono comandati da ufficiali superiori o inferiori a seconda della loro importanza.

« Le stazioni del naviglio sono comandate da ufficiali inferiori; le squadriglie, aventi alla dipendenza unità di crociera, sono comandate da marescialli maggiori; le altre squadriglie e le unità di crociera sono comandate da sottufficiali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

« Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate o variate le sedi, le circoscrizioni e le dipendenze dei comandi e reparti di grado inferiore al comando generale fino a quelli di circolo inclusi ».

(È approvato).

ART. 3.

Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza relativo all'anno 1948, sono sospesi:

l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani;

l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557; è abrogato.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo della guardia di finanza fra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del corpo stesso. (116).

PRESIDENTE. Passiamo al disegno di legge: « Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo della guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso ».

Prego l'onorevole Vicentini di riferire su questo disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Con il disegno di legge allegato si approva un reclutamento straordinario di 30 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo della guardia di finanza da effettuare, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante un concorso per titoli

riservato ai tenenti di complemento del Corpo stesso in possesso di determinati requisiti: laurea in scienze giuridiche ed economiche, periodo di almeno due anni di servizio nel Corpo, aver partecipato alla guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, oppure aver conseguito la qualifica di partigiano combattente o patriota ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ovvero, infine, essere reduci dalla prigionia o dall'internamento, ecc.

Il provvedimento è inteso a riparare in parte alle vacanze esistenti nel ruolo dei tenenti e sottotenenti della guardia di finanza — che, tenuto conto dei reclutamenti in corso, ammontano a circa 180 unità — e a dar modo ai tenenti di complemento laureati del Corpo, che assommano a circa 150, di adire ad un concorso che consenta ai più meritevoli di passare in servizio permanente effettivo. Al riguardo è da tener presente che nel 1942, per sopperire alle esigenze belliche del momento, furono appunto reclutati, previo apposito concorso e successiva frequenza di un breve corso professionale, circa 150 subalterni di complemento dai pari grado di complemento dell'Esercito muniti di laurea in scienze giuridiche od economiche.

Alla cessazione dello stato di guerra tali ufficiali sono stati in parte trattenuti alle armi per fronteggiare le accennate deficienze dei quadri organici, sì che alcuni di essi, ancora nel Corpo, hanno acquisito una notevole esperienza del servizio.

Il concorso per titoli sopraccennato verrà effettuato mediante valutazione in base al punteggio dei titoli militari e professionali posseduti dai concorrenti e successiva formazione di una graduatoria di merito da parte di apposita Commissione, osservate le altre modalità da stabilirsi nel bando di concorso.

I vincitori, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo della guardia di finanza e con tale grado frequenteranno, presso l'Accademia e scuola di applicazione del corpo, un corso tecnico-professionale della durata di quattro mesi, al termine del quale, se giudicati idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina a tenenti in servizio permanente effettivo.

Il provvedimento è stato già approvato dal Governo come decreto legislativo nella seduta del Consiglio dei Ministri il 9 marzo 1948, ma la Corte dei conti ne ha negata la registrazione, facendo osservare che le qualifiche di partigiano, combattente e di patriota, oltre che come titoli di ammissione al concorso (articolo 2), venivano valutate

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

anche in sede di assegnazione di punteggio (articolo 3), mentre uguale procedura non veniva seguita per quelle analoghe di combattente della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, che erano richieste solo per l'ammissione al concorso stesso.

Eliminata pertanto la valutazione, mediante apposito punteggio, delle qualifiche di partigiano, combattente e di patriota già prevista nell'articolo 3, il testo così emendato viene ora sottoposto all'approvazione del Parlamento.

DE MARTINO FRANCESCO. Volevo chiedere alla Commissione se non sia meglio porre alla lettera a) dell'articolo 3 i « titoli di studio » che sono invece posti alla lettera c).

PRESIDENTE. Si tratta di una questione puramente formale, cioè di modificare l'ordine di elencazione dei titoli. Se non vi è altra osservazione passiamo all'esame dei singoli articoli del disegno di legge modificando l'articolo 3 nel modo puramente formale proposto dall'onorevole De Martino Francesco.

ART. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario di 30 sottotenenti in servizio permanente effettivo della guardia di finanza da trarsi, mediante concorso per titoli, dai subalterni di complemento del Corpo stesso che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero del diploma di magistero in economia e diritto o in economia aziendale.

(È approvato).

ART. 2.

Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo 1, i subalterni di complemento della guardia di finanza, che posseggano i diplomi di laurea o di magistero, debbono:

avere partecipato alla guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, ovvero aver conseguito, ai sensi delle disposizioni in vigore, la qualifica di « partigiano combattente » o di « patriota » ovvero essere reduci dalla prigionia o deportazione;

aver prestato almeno due anni di effettivo servizio quali ufficiali di complemento nel Corpo;

non aver superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del bando di concorso;

avere statura non inferiore a metri 1,65 e la piena idoneità fisica al servizio incondizionato nel Corpo;

appartenere a famiglia di accertata onorabilità ed avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

essere stati discriminati ovvero prosciolti nel giudizio di epurazione di cui al decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e successive modificazioni.

(È approvato).

Articolo 3 (modificato secondo la proposta dell'onorevole De Martino):

Apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, composta dai seguenti ufficiali del Corpo:

un ufficiale generale, *presidente*;

due colonnelli, *membri*;

due tenenti colonnelli o maggiori, *membri*, dei quali quello con minor grado o meno anziano funge da *segretario*;

procede all'accertamento dei requisiti ed alla formazione della graduatoria degli idonei del concorso in base alla valutazione dei titoli a norma della presente legge e del bando relativo.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titoli di studio;

b) benemerenze di guerra, costituite da:

ricompense al valor militare;

avanzamenti per merito di guerra;

ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ricompense al valor civile.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

ART. 4.

I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo assumendo anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro delle finanze che approva la graduatoria di cui al precedente articolo 3. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria medesima.

(È approvato).

ART. 5.

Conseguita la nomina in servizio permanente effettivo i sottotenenti debbono frequen-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

tare apposito corso tecnico-professionale della durata di quattro mesi presso l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza in Roma.

(È approvato).

ART. 6.

Formano oggetto d'insegnamento del corso di cui al precedente articolo 5, le seguenti materie:

- 1°) ordinamento e amministrazione del Corpo;
- 2°) servizio del Corpo;
- 3°) imposte doganali;
- 4°) imposte di produzione;
- 5°) monopoli di Stato;
- 6°) tasse e imposte indirette sugli affari;
- 7°) imposte dirette;
- 8°) diritto punitivo, procedura e contenzioso tributario.

Gli esami finali del corso hanno luogo in unica sessione e vertono sulle materie di cui al precedente comma.

Dopo gli esami si procede, per ciascun ufficiale allievo, alla formazione di una nuova graduatoria in base alla classificazione finale, quale è data dalla media dei punti di merito, espressi in ventesimi, ottenuti per ogni materia negli esami stessi.

Per quanto altro non previsto dalla presente legge, concernente lo svolgimento e gli esami finali del corso, si rendono applicabili le norme relative ai corsi di applicazione per i sottotenenti di prima nomina del Corpo contenute nel vigente regolamento per l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza.

TUDISCO. Desidero un chiarimento. Non vi è discriminazione fra prove scritte e orali?

CORBINO. Si tratta di sole prove orali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

ART. 7.

I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo e promossi al grado di tenente con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro delle finanze che approva la nuova

graduatoria di cui al precedente articolo 6 e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria medesima.

(È approvato).

ART. 8.

I sottotenenti, che negli esami di fine corso abbiano riportato in una o più materie un punto inferiore a dieci ventesimi, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo, sono ricollocati in congedo e reiscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di complemento, nel quale conservano il grado e l'anzianità da essi posseduti anteriormente al loro trasferimento nel servizio permanente effettivo.

(È approvato).

ART. 9.

Il ricollocamento in congedo con la conseguente reinscrizione di ufficio dei sottotenenti ammessi al corso nel ruolo degli ufficiali di complemento può avvenire anche durante il corso medesimo per rinuncia degli interessati o per gravi motivi disciplinari su proposta del Comandante generale del Corpo approvata dal Ministro delle finanze.

CASTELLI AVOLIO. Ci sono dei provvedimenti per cui non si può riottenere la iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento; quindi non è il caso di parlare di « gravi motivi disciplinari ». Quando è accertato un grave motivo disciplinare, il candidato potrebbe non riottenere l'iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento. Dire in questo testo legislativo che anche « per gravi motivi disciplinari » si può ottenere la reinscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento, mi sembra una cosa non dico non ben fatta, ma non ben detta. Io toglierei la parola « gravi ».

CAVALLARI. Si lascerebbe un'eccessiva latitudine ai poteri dei superiori.

PRESIDENTE. Soltanto il grave motivo disciplinare può determinare il Ministro delle finanze a far troncato il corso a chi lo abbia iniziato; se si dice soltanto: « motivi disciplinari », il Ministro delle finanze può allontanare dal corso il concorrente per qualunque mancanza disciplinare. Quindi la prima locuzione ha carattere limitativo.

Si capisce poi che, se in relazione agli ordinamenti che disciplinano il Corpo a cui appartiene questo candidato, egli non possa ottenere la reinscrizione, si inizierà la procedura per la espulsione dal Corpo.

Pongo ai voti l'articolo 9 nel testo di cui ho dato lettura:

(È approvato).

ART. 10.

Il bando di concorso per il reclutamento straordinario di cui all'articolo 1 della presente legge sarà emanato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza. (117).

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame del disegno di legge: « Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza ».

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Vicentini.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge in questione stabilisce *ex novo* il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza, avuto riguardo alla loro provenienza dai civili o dai sottufficiali del corpo. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, stabilisce che agli allievi provenienti dai licenziati è attribuita la paga di sottobrigadiere ed a quelli provenienti dai sottufficiali del corpo — che durante la frequenza dei corsi debbono rinunziare al grado ed assegni relativi — una indennità di lire 7 giornaliera, con l'aggiunta, però, del beneficio del vitto e del vestiario gratuiti, dei quali prima essi non godevano (Decreto ministeriale 25 agosto 1936). Tale trattamento, avuto riguardo alle paghe e al valore della moneta del tempo, era favorevole alla categoria dei provenienti dai sottufficiali. Successivamente però, per effetto dell'applicazione delle nuove norme sulla concessione del vitto e del vestiario gratuiti a tutti i militari del corpo, (articolo 5 del decreto legge luogotenenziale 4 dicembre 1944, numero 400), si è venuta a determinare una sensibile sperequazione nel trattamento delle due categorie, a tutto svantaggio degli allievi provenienti dai sottufficiali, che già frudevano del vitto e del vestiario gratuiti.

È stato quindi necessario un riesame dell'intera materia e si è addivenuti alla formulazione del presente disegno di legge con il quale: a) in linea principale, si attri-

buisce a tutti indistintamente gli allievi dell'Accademia una indennità base giornaliera pari all'importo della paga iniziale di un finanziere (Lire 219 lorde giornaliere), oltre il vitto ed il vestiario gratuiti; b) in linea accessoria si prevedono i vari casi in cui debba essere corrisposta ovvero sospesa la detta indennità di Accademia, nonché il trattamento da farsi agli allievi nei riguardi delle rette di ospedalità, delle spese per libri di testo e di cancelleria e del computo della pensione privilegiata ordinaria, quando questa è dovuta ai sensi di legge, con norme intese soprattutto a beneficiare gli allievi provenienti dai sottufficiali.

Il provvedimento, riducendo sensibilmente soprattutto gli assegni spettanti agli allievi provenienti dai civili, che sono i due terzi del numero complessivo, apporta all'Erario una economia annua che può valutarsi a circa 6 milioni.

DE MARTINO FRANCESCO. Lo spirito del disegno di legge non mi sembra intonato ad equità, perché agli allievi non provenienti dai sottufficiali del corpo della guardia di finanza si applica un trattamento differente sia per la liquidazione degli assegni, sia per le spese relative alla manutenzione del vestiario ed altro, sia per quanto concerne la pensione privilegiata. Ora, su questi tre punti non è bene stabilire una distinzione, sotto l'unico profilo della diversità di provenienza, trattandosi di allievi dello stesso corpo e della stessa categoria. Questo mi sembra, in sostanza, che non avvantaggi coloro i quali desiderano diventare ufficiali della guardia di finanza, e l'esigenza di alleggerire il bilancio dello Stato non viene soddisfatta concretamente, considerata la tenue economia, che con tali norme si viene a portare al bilancio dello Stato. Si tratta di una questione di carattere generale; si tratta di dare la possibilità anche a coloro che provengono dalla vita civile e che sono in condizioni meno favorevoli di frequentare l'Accademia. Lo spirito, invece, che anima il disegno di legge, mi pare che sia precisamente l'opposto: praticamente, si finirebbe con il restringere la partecipazione ai corsi dell'Accademia a coloro che hanno maggiori possibilità economiche.

VICENTINI, *Relatore*. L'osservazione è giusta, e deriva dal fatto dell'esistenza di questa discriminazione, che però ha un fondamento in quanto, i provenienti dal corpo delle guardie di finanza hanno già maturato per il grado che avevano prima, dei diritti, come quelli alla pensione e agli assegni, che

all'inizio del corso non hanno maturato gli allievi reclutati dai civili.

DE MARTINO FRANCESCO. Però, gli allievi provenienti dai civili, per essere ammessi all'Accademia, hanno dovuto sostenere degli esami; devono quindi essere posti sullo stesso piano degli altri allievi; essendo stati riconosciuti idonei, devono essere posti nelle medesime condizioni giuridiche degli altri. Non possono sorgere dubbi sulla questione degli assegni, poiché, se i sottufficiali ne godevano prima, è giusto che non possano esserne privati dopo. Dall'altro lato, per quanto riguarda la manutenzione del vestiario, l'articolo 4 dice: «Sono inoltre poste a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del corpo le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.» Ora, non mi sembra che si adotti un trattamento equo nei riguardi delle due categorie di allievi.

CASTELLI AVOLIO. Bisogna tener presente che gli allievi che frequentano le Accademie con ordinamento normale, fanno un concorso per l'ammissione, e debbono pagare le rette e provvedere al vestiario, in quanto le Accademie rilasciano un titolo di frequenza del corso che ha un suo valore nella vita civile. Così mi sembra che avvenga nelle Accademie di Torino, di Livorno, di Modena. Nell'Accademia del corpo delle guardie di finanza questo titolo non è consentito, ed è quindi interesse dell'Amministrazione di fare un trattamento favorevole ai provenienti dal corpo. Inoltre, bisogna considerare che i provenienti dal corpo hanno acquisito dei diritti a titolo personale. Mi sembra che la cosa sia abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Pare anche a me che la questione sia chiara, perché per i sottufficiali si tratta di una specie di conservazione dei diritti acquisiti e quindi l'eccezione è fatta a loro favore nei confronti dei civili, appunto per i diritti che il loro stato giuridico comportava. Non è giusto che essi perdano questi diritti e siano considerati nelle stesse condizioni degli allievi provenienti dai civili, i quali non hanno acquisito uno stato giuridico ed economico. E questo riesce ancor più evidente per quanto si riferisce alla pensione, poiché i sottufficiali hanno diritto al trattamento di quiescenza che il loro servizio ha maturato, né si possono equiparare le condizioni dei provenienti dai civili a quella dei sottufficiali, perché i primi non hanno in alcun modo acquisito gli stessi diritti.

DE MARTINO FRANCESCO. Queste precisazioni mi sembrano ineccepibili, salvo per quanto riguarda la manutenzione del vestiario, al quale proposito non mi sono ancora persuaso.

CORBINO. Vorrei far rilevare ai colleghi che gli allievi che provengono dai sottufficiali, a suo tempo, sono stati assunti con un bando di arruolamento comprendente certe condizioni, le quali non possono sospendersi durante il periodo della frequenza del corso nell'Accademia, mentre per i civili tali condizioni non esistono. Se i benefici si estendessero a tutti, si verrebbe a modificare tutto il sistema che regola l'ordinamento delle altre Accademie. Infatti, mi sembra che le sole Accademie che ammettano i sottufficiali siano quelle del corpo delle guardie di finanza e dei carabinieri.

CASTELLI AVOLIO. Il principio generale che regola i rapporti d'impiego è quello dello stato personale.

DE MARTINO FRANCESCO. Per quanto riguarda il trattamento della pensione per i provenienti dal corpo, è ovvio che questi non debbano perdere i loro diritti. Ma il trattamento degli allievi non provenienti dai sottufficiali non mi riesce completamente convincente, specie per quanto riguarda le spese per la manutenzione del vestiario.

PRESIDENTE. Per effetto dell'articolo 5 del decreto legge luogotenenziale 4 dicembre 1944 si è venuta a determinare una sensibile sperequazione nel trattamento delle due categorie, a tutto svantaggio degli allievi provenienti dai sottufficiali, ed è stato quindi necessario un riesame dell'intera materia.

CASTELLI AVOLIO. Se si deve riconoscere che i provenienti dal Corpo hanno diritto a quel trattamento per quanto riguarda gli assegni, così pure bisogna riconoscere loro lo stesso trattamento per quanto riguarda il vestiario.

PRESIDENTE. Poiché non vi è altri che chieda di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1948

o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, mentre ne sarà sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

(È approvato).

ART. 2.

Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonché quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo è corrisposta la indennità giornaliera di cui all'articolo 1 in misura raddoppiata per il tempo durante il quale non fruiscono del vitto gratuito presso l'Accademia.

(È approvato).

ART. 3.

Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.

(È approvato).

ART. 4.

Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonché quelle di carattere personale e straordinario.

Sono inoltre poste a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno volta per volta determinate

nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

(È approvato).

ART. 5.

La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, sarà liquidata:

a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;

b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.

(È approvato).

ART. 6.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Abbiamo così esaurito l'ordine del giorno. I provvedimenti approvati, e che portano i numeri 78, 115, 116 e 117, saranno votati a scrutinio segreto nella prossima seduta che terremo subito dopo il 15 corrente.

La seduta termina alle 13,50.